

**CONVENZIONE EX ART. 3 CO 2 D.M. 71 DEL 09.02.2021 E ART. 2 CO 2 DEL D.M. 287 DEL 16.11.2021
TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, AGENZIA MOBILITA' SRL E SETA SPA PER LA GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE CON ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI RIFORNIMENTO –
CUP J80J21000030006**

L'anno il giorno ... del mese di in Reggio Emilia

TRA

Il Comune di Reggio Emilia, con sede in Piazza Camillo Prampolini n.1 (c.f. 00145920351), rappresentato dall'Arch. Paolo Gandolfi, nato a Reggio Emilia il 22.09.1966, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio 'Mobilità Urbana' del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitogli con Provvedimento del Sindaco P.G. n. 171204 del 21/06/2024 e, presso la cui sede è per la carica domiciliato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 33 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e 59 dello Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001", così come completato dall'art. 15 del "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia";

E

Agenzia Mobilità S.r.l. con sede in Reggio Emilia, Via Mazzini n. 6, C.F. e P.I. 02558190357, in seguito denominata "Agenzia", rappresentata dal Dott. Stefano Riva, in qualità di Amministratore Unico;

E

Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A., con sede in Modena, Strada Sant'Anna n. 210, C.F. e P.I. 02201090368, in seguito denominata "Seta", rappresentata dal Dott. Riccardo Roat, in qualità di Amministratore Delegato, autorizzato in forza della Delibera del CdA di SETA del 7/11/2023.

Congiuntamente considerate "Parti".

Premesso che:

- la Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 ha previsto la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative;
- la Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 ha destinato quota parte delle risorse annualmente stanziare per ciascun degli anni dal 2019 al 2033, di cui all'art. 1 comma 613 della Legge 232/2016, per la realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, dunque al

finanziamento di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), per l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai Comuni e dalle Città metropolitane;

- il DPCM 17.04.2019 (di seguito DPCM) ha approvato il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (di seguito PSNMS), ai sensi dell'art.1 commi 613 e 615 della Legge 232/2016;
- l'art. 4, comma 1 del DPCM 17/04/2019 prevede che le risorse di cui all'art. 1 comma 71 della Legge 205/2017 siano attribuite ai comuni e città metropolitane con più di 100.000 abitanti;
- con Decreto Ministeriale n. 71 del 09.02.2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto il riparto delle risorse di cui all'art. 4 del DPCM sopra citato, da destinare esclusivamente all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale aventi alimentazione alternativa e alle relative infrastrutture;
- con Decreto Interministeriale n. 287 del 16.11.2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse di cui all'art. 4 del DPCM del 17/4/2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto n. 71 del 09/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- l'art. 200, comma 7 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, dispone che non si applichino, fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni che prevedono un cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari per l'acquisto di mezzi;
- ai sensi della norma di cui al punto precedente, l'art. 6 del DPCM 17/04/2019 non è stato applicabile per le quote di finanziamento inizialmente fino al 31.12.2024;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DM 71/2021, *"le risorse attribuite ai soggetti beneficiari nei primi tre anni del quinquennio di riferimento possono essere utilizzate sino ad un limite massimo pari al 50% per la copertura dei costi delle infrastrutture e degli impianti necessari per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus"*;
- con il DL n. 68/2022, art. 7-sexties, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, si prevede che *"al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse;*
- per gli effetti di quanto previsto dal suddetto art. 7-sexties del DL n. 68/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, mediante Decreto Direttoriale n. 109 del 08/03/2023, ha modificato formalmente il precedente DD n. 287 del 16/11/2021, nello specifico al comma 1 dell'art. 8 (Cofinanziamento), nonché all'art. 17(Risorse finanziarie) e i relativi allegati;

- con DD n. 227 del 29/05/2023 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come individuato nell'Allegato 2 del Decreto dirigenziale n. 109 del 08.13.2023, ha autorizzato l'impegno sul capitolo 7248, piano di gestione 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, programma 6, azione 2, nonché l'impegno sul capitolo 7248, piano di gestione 9, Missione 13, programma 6, azione 2, per le annualità dal 2024 al 2033 a favore dei Comuni e delle Città Metropolitane come riportato rispettivamente nella Tabelle 2 e 3 allegate al DD n. 227 del 29/05/2023;
- secondo quanto previsto dalla graduatoria approvata ai sensi dell'art. 2, comma 6 del DM 71/2021, il Comune di Reggio Emilia risulta beneficiario, per il periodo 2024-2033, di un contributo pari ad € 17.360.340,00;
- il Comune di Reggio Emilia con D.G.C. n. 124 del 01/07/2021 ha approvato la scheda tecnica di cui all'art. 3 comma 1 del DM 71/2021, contenente il piano di investimento previsto;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 71/2021, per regolare i rapporti tra le parti, può essere istituita una convenzione tra Comune beneficiario, altri soggetti individuati dalle normative regionali titolari del contratto di Trasporto pubblico locale e soggetto attuatore.
- Agenzia Mobilità, secondo quanto previsto dalla L.R. Emilia-Romagna 30/1998, in qualità di ente di regolazione del trasporto pubblico locale del bacino provinciale di Reggio Emilia, è titolare del contratto di servizio di TPL in essere con SETA S.p.A.;
- Che con Protocollo d'Intesa tra Agenzia e SETA sottoscritto il 23/12/2022 per la proroga del Contratto di Servizio per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Reggio Emilia, SETA si vincola a dare attuazione al Programma di investimenti (in allegato all'Atto citato) secondo le tempistiche indicate;
- Che con determinazione dell'Amministratore Unico di Agenzia n. 15 del 23/12/2022 è stata disposta l'approvazione della proroga del Contratto di Servizio con SETA fino al 31/12/2026;
- il Comune di Reggio Emilia, in ragione delle funzioni proprie di Agenzia, demandate dalla L. R. Emilia Romagna 30/1998, in quanto Ente appaltante del servizio di trasporto pubblico locale del Bacino Provinciale di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 71/2021 e dell'art. 2 comma 2 del DM 287/2021 intende mettere a disposizione le risorse in parola a favore dell'Agenzia medesima affinché la stessa, a sua volta, dopo averle ricevute dal Comune, le trasferisca a SETA S.p.A., per l'attuazione degli investimenti relativi al rinnovo del parco mezzi con mezzi a basso impatto ambientale e per la realizzazione del relativo impianto di alimentazione presso il complesso patrimoniale di Via del Chionso di proprietà di Agenzia, come disposto da D.G.C. n. 124 del 01/07/2021;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione è il trasferimento da parte del Comune di Reggio Emilia delle risorse di cui al fondo istituito dal DPCM 17.04.2019 – Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 71 del 09/02/2021 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 287 del 16/11/2021, ad Agenzia, per il rinnovo sostenibile del parco autobus adibito al servizio di trasporto pubblico locale e per la progettazione e realizzazione delle relative infrastrutture di rifornimento e di supporto.
2. La stessa Agenzia con la sottoscrizione del presente atto assume l'impegno, una volta che le vengano trasferite le risorse da parte del Comune, di trasferire le risorse al gestore del trasporto pubblico locale nel bacino di Reggio Emilia, SETA, il quale sottoscrive la presente Convenzione per presa d'atto ed accettazione dell'attuazione delle azioni di acquisto veicoli ad alimentazione alternativa e progettazione e realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione e di supporto, in qualità di soggetto attuatore, come da scheda inviata al MIMS e previsioni contenute nella Proroga del Contratto di Servizio al 31/12/2026, con la specificazione che, nell'ipotesi di subentro di altro operatore nel contratto di servizio, gli impegni della presente Convenzione saranno trasferiti all'eventuale subentrante, al quale SETA sarà tenuta a trasmettere la documentazione e gli atti relativi, nonché gli impegni in corso.
3. L'acquisizione dei mezzi e la realizzazione dell'impianto di ricarica dei bus sono articolate nei 2 quinquenni di riferimento secondo il programma che sarà concordato fra Agenzia e SETA e le indicazioni ministeriali. Il Comune di Reggio Emilia potrà proporre al Ministero la rimodulazione dei piani di investimento ammessi a contributo rispettivamente per i quinquenni 2024-2028 e 2029-2033 come previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 2 del decreto n. 287/2021, previo specifico accordo fra SETA e Agenzia, e successivo eventuale atto di approvazione o validazione da parte del Ministero.
4. L'eventuale rimodulazione dei piani di investimento ammessi a contributo rispettivamente per i quinquenni 2024-2028 e 2029-2033, nel quadro di risorse e obiettivi previsti, non costituisce modifica sostanziale della presente Convenzione.
5. SETA si impegna a realizzare il Programma Investimenti previsto nel Contratto di Servizio con scadenza il 31/12/2026 e, fino a che resterà affidataria del servizio di trasporto pubblico nel bacino di Reggio Emilia, al proseguimento degli investimenti come da Scheda presentata al Ministero per l'ottenimento della contribuzione. In caso di subentro di gestore per il prossimo affidamento, Agenzia provvederà a gestire il trasferimento di impegni in capo al nuovo affidatario e la cessazione degli obblighi residui in capo a SETA.

Art. 3 Durata

1. La presente Convenzione, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale I.D. 174 del 08/08/2024 e con provvedimento dell'Amministratore Unico di Agenzia n. 18 del 13/08/2024, nonché con provvedimento di SETA Delibera CDA n. 5 del 07/11/2023 sarà esecutiva dalla data di sottoscrizione e terminerà i suoi effetti al 31.12.2033, ovvero nel maggior termine previsto con Decreto Ministeriale per definire i termini per la conclusione degli investimenti e per la loro rendicontabilità ovvero, dove non diversamente disposto, che sarà concordato tra le parti per specifiche esigenze legate all'oggetto della presente Convenzione..

Art. 4 Trasferimento delle risorse e rendicontazione

1. Il Comune, in quanto ente beneficiario del finanziamento ministeriale, intende avvalersi delle modalità di erogazione dei contributi in oggetto previste dall'art. 3 del DM n. 71 del 09/02/2021 e dall'art. 2 del DM n. 287 del 16/11/2021, quindi si impegna a trasferire ad Agenzia il contributo complessivo per il periodo 2024-2033 pari ad € 17.360.340,00, suddiviso secondo le quote di seguito indicate:
 - € 8.587.139,00 per il quinquennio 2024-2028;
 - € 8.773.201,00 per il quinquennio 2029-2033.
2. Il Comune, in qualità di ente beneficiario, qualora il gestore SETA ne faccia formale richiesta, dovrà provvedere a richiedere una rimodulazione dei piani d'investimento ammessi a finanziamento, ferma restando la quota statale determinata, secondo le tempistiche previste dall'art. 2 comma 6 del DD 287 del 16/11/2021; pertanto l'eventuale rimodulazione potrà essere richiesta nel 2023-2024 e nel 2028, rispettivamente con riferimento ai quinquenni 2024-2028 e 2029-2033, o comunque entro i termini che saranno nel caso diversamente stabiliti. L'eventuale rimodulazione non costituisce modifica sostanziale della presente Convenzione.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DD 287 del 16/11/2021, il soggetto attuatore, a cui è affidata la gestione e l'espletamento delle procedure per l'acquisto dei veicoli e la progettazione e realizzazione delle infrastrutture, è SETA., in qualità di attuale affidatario del servizio di TPL nel bacino di Reggio Emilia. Pertanto, Agenzia provvederà a trasferire a SETA le somme ricevute dal Comune di Reggio Emilia in base a quanto previsto dagli artt. 7 e 9 DD 287 del 16/11/2021, salvo diversa successiva disposizione normativa emanata dal Ministero dei Trasporti. Si precisa in ogni caso che Agenzia trasferirà a SETA il contributo previsto in coerenza ed in dipendenza con le procedure e gli effettivi tempi di liquidazione dei fondi del PSNMS.
4. Non è prevista alcuna quota di cofinanziamento a carico del Comune di Reggio Emilia e di Agenzia. SETA pertanto, quale soggetto attuatore, si impegna a co-finanziare eventuali importi superiori rispetto a quelli previsti nella relativa scheda di investimento e per i quali non possa essere prevista una piena copertura

attraverso una rimodulazione dei fondi in essere. Agenzia si impegna di conseguenza a considerare l'inclusione di tali eventuali investimenti a carico di SETA quali beni essenziali per l'effettuazione dei servizi di TPL nel bacino di Reggio Emilia.

5. SETA procederà a rendicontare gli acquisti effettuati e le opere realizzate e tutti i relativi costi sostenuti secondo quanto disciplinato dall'art. 9 del DD 287 del 16/11/2021 o successiva disciplina ministeriale emanata in materia. Tutta la documentazione necessaria a richiedere l'erogazione delle risorse dovrà essere trasmessa ad Agenzia che a sua volta la metterà a disposizione del Comune al fine della rendicontazione al Ministero, il tutto nel rispetto della normativa applicabile.
6. Il Comune, altresì, risultando soggetto beneficiario e responsabile delle risorse ministeriali assegnate, rimarrà l'unico responsabile nella tenuta dei rapporti con il Ministero, svolgendo funzioni di capofila delle attività di rendicontazione e vigilanza sulla concreta realizzazione dell'intervento e delle procedure di affidamento realizzate da Agenzia e da SETA, ai sensi dell'art. 9 del DD 287 del 16/11/2021 o successiva disciplina ministeriale emanata in materia. Il codice di progetto (CUP) assegnato all'investimento è **J80J21000030006**; il Comune di Reggio Emilia, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, provvederà a trasferire il suddetto codice al gestore SETA, che dovrà provvedere, altresì, all'acquisizione dei conseguenti codici identificativi di gara (CIG), in quanto soggetto che svolgerà le funzioni di stazione appaltante per la concreta realizzazione dell'intervento. Gli affidamenti delle attività di rinnovo della flotta bus e di realizzazione dell'infrastruttura di ricarica verranno svolte dal Gestore SETA nel rispetto della normativa pubblicistica, secondo le procedure di evidenza pubblica, così come disciplinate nel D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 5 Investimenti e vincolo di destinazione e reversibilità

1. Il contributo di cui alla presente convenzione, è destinato, in base alla programmazione attuale, all'acquisto di n. 42 autobus urbani a metano e 20 autobus urbani elettrici, nonché, nel limite massimo del 50% del contributo previsto per ciascun quinquennio, salvo eventuali diverse possibilità in sede di potenziali rimodulazioni di cui al precedente articolo 4, ove consentito da decreti ministeriali, alla realizzazione dell'infrastruttura di ricarica presso il deposito di proprietà di Agenzia ed all'eventuale adeguamento dell'officina per la presenza di mezzi elettrici, sito in Reggio Emilia, Via del Chionso n. 50.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 2, del DD 287 del 16/11/2021, fermo restando il finanziamento statale attribuito, il piano di investimento esecutivo, può prevedere una variazione delle voci di investimento rispetto ai piani di investimento ammessi a contributo, fino al 10% finalizzata alla realizzazione di infrastrutture di supporto (es. adeguamento dell'officina per la presenza di mezzi elettrici, originariamente non incluso nella scheda tecnica per l'erogazione dei contributi) o alla modifica delle tipologie di alimentazione previste.

3. Gli autobus e le relative infrastrutture di supporto, acquistati dal gestore SETA S.p.A. con le risorse di cui alla presente convenzione, ai sensi degli artt. 11 e 12 del DD 287 del 16/11/2021, sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale del Comune beneficiario e sono soggetti a vincolo di reversibilità nei confronti dell'ente istituzionalmente competente per il servizio cui sono destinati. Pertanto, allo spirare del contratto di servizio per l'esecuzione del trasporto pubblico locale nel bacino di Reggio Emilia, il gestore SETA sarà obbligato a trasferire la proprietà dei mezzi al gestore subentrante, previo riscatto del valore residuo, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico. Nel caso in cui gli autobus acquistati siano distolti anticipatamente dal servizio, per qualsiasi motivo, dovrà essere restituito il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo mezzo sul quale permane il vincolo d'uso.
4. L'area in cui SETA sarà chiamata a realizzare l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, ovvero il deposito di proprietà di Agenzia, sito in Reggio Emilia, Via del Chionso n. 50, è già posta nella disponibilità della medesima ed allo spirare del contratto di servizio per l'esecuzione del trasporto pubblico locale nel bacino di Reggio Emilia, il gestore SETA sarà obbligato a riconsegnare l'area e le infrastrutture ivi insistenti.
5. Il nuovo impianto di ricarica per veicoli elettrici, di proprietà di Agenzia, messo nella piena disponibilità del gestore SETA, individuato come bene funzionale all'effettuazione del servizio, entra a fare parte del patrimonio disponibile previsto nel Contratto di Servizio. La manutenzione ordinaria del nuovo impianto sarà a carico di SETA, la manutenzione straordinaria a carico di Agenzia. A collaudo avvenuto del nuovo impianto di ricarica, Agenzia si riserva la facoltà di rideterminare il canone di affitto in essere, in ragione delle modifiche intervenute agli impianti di rifornimento dei mezzi.
6. La fornitura dell'elettricità per la trazione sarà a carico di SETA.
7. In caso di subentro di nuova impresa nella gestione del TPL, i mezzi acquistati con i presenti finanziamenti verranno ceduti al subentrante, cui verrà addebitato da SETA il relativo valore residuo, al netto dei contributi incassati ancora non ammortizzati, in coerenza con la normativa di settore; parimenti SETA dovrà cedere la disponibilità degli eventuali investimenti in infrastrutture realizzati con proprie risorse eccedenti la parte di contributo riconosciuta, dietro versamento da parte del subentrante del relativo valore residuo, al netto dei contributi non ammortizzati, fermo restando la proprietà di Agenzia delle infrastrutture, e nulla potendo essere da essa preteso circa tali investimenti eccedenti la parte di contributo riconosciuta.
8. Relativamente alla parte di investimenti eventualmente sostenuta da SETA in autofinanziamento, in relazione ai punti precedenti, e non ammortizzata, l'Agenzia si impegna a porre nel futuro bando di gara e comunque nell'atto giuridico di affidamento per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di Reggio Emilia la condizione di obbligo di subentro a carico dell'eventuale nuovo gestore subentrante e quindi il ristoro a

SETA del valore economico non ancora recuperato. La determinazione del valore di subentro sarà effettuata da Misura 9 della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019.

Art. 6 Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Comune si impegna a trasferire ad Agenzia, le somme di cui al precedente articolo 4 entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'erogazione delle stesse da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Agenzia si impegna a sua volta a trasferire, le risorse ricevute dal Comune al gestore SETA S.p.A. entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione delle stesse.
2. I trasferimenti avverranno secondo quanto disciplinato dall'art. 7 DD 287 del 16/11/2021 o successiva disciplina ministeriale emanata in materia:
 - anticipazione pari al 20% dell'importo complessivo del contributo, all'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto direttoriale di impegno delle somme e a seguito di apposita istanza di cui all'art. 9, comma 1, DM 287 del 16/11/2021, presentata dal Comune di Reggio Emilia;
 - erogazioni successive, previa rendicontazione delle spese da parte del Comune, fino ad un massimo del 90% del contributo riconosciuto, comprensivo dell'anticipazione del 20% di cui al punto precedente, in misura corrispondente alle spese rendicontate, comunque non inferiori al 10% dell'importo complessivo del contributo del quinquennio, a seguito di presentazione da parte del Comune della documentazione di cui all'art. 9, comma 2, DM 287 del 16/11/2021;
 - erogazione finale pari al 10% del contributo, previa rendicontazione delle spese da parte del Comune, a seguito di presentazione da parte del Comune della documentazione di cui all'art. 9, comma 3, DM 287 del 16/11/2021.
3. Ai fini della rendicontazione delle spese e della presentazione delle istanze di erogazione del contributo, SETA si impegna a far pervenire ad Agenzia e al Comune di Reggio Emilia tutta la documentazione prevista dall'art. 9 DM 287/2021 o successiva disciplina ministeriale emanata in materia, salvo che non si tratti di atti e/o documenti di specifica competenza dell'Ente beneficiario. Inoltre, il Comune di Reggio Emilia e Agenzia si riservano di chiedere al gestore ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alle verifiche sul corretto andamento delle procedure di cui alla presente convenzione. Sulla base della suddetta documentazione, il Comune rendiconta le spese al Ministero.
4. Un volta ricevute le risorse dal Ministero, il Comune le farà pervenire ad Agenzia, che poi provvederà a sua volta a trasferirle a SETA, secondo le modalità di cui al precedente comma 1. SETA nulla potrà pretendere da parte di Agenzia nel caso in cui ponga in essere acquisti o spese o procedure di affidamento o contragga

obbligazioni, anche di natura extracontrattuale o precontrattuale con soggetti terzi, in violazione delle disposizioni di cui ai DM 71/2021 e DD 287/2021 o successiva disciplina ministeriale emanata in materia.

5. Le parti si danno atto reciprocamente che le risorse di cui alla presente convenzione non sono soggette a ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28 DPR 600/1973, in quanto destinate all'acquisto di beni strumentali.

Art. 7 Procedure

1. Gli affidamenti delle attività di rinnovo della flotta bus e di realizzazione dell'infrastruttura di ricarica elettrica verranno svolte da SETA nel rispetto della normativa pubblicistica, secondo le procedure di evidenza pubblica, così come disciplinate nel D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. SETA si impegna in ogni caso a far pervenire il cronoprogramma di progettazione e gli eventuali ulteriori documenti di dettaglio delle prestazioni tempestivamente ad Agenzia, che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante. SETA si impegna a trasmettere ad Agenzia, inoltre, tutta la documentazione afferente alla realizzazione dell'impianto di ricarica, comprensiva degli atti di progettazione e del progetto esecutivo, oltre ad un piano dettagliato delle manutenzioni ordinarie e straordinarie con indicazione di relativi tempi e costi.
3. SETA si adopererà, altresì, per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione e gestione dell'impianto. Copia di tale documentazione dovrà essere trasmessa ad Agenzia unitamente a quanto indicato al precedente comma.

Art. 8 Clausola di rinegoziazione

1. Qualora, in vigore del presente atto, dovessero essere emanate nuove disposizioni legislative o ministeriali inerenti ai finanziamenti di cui alla presente convenzione, tali da incidere sull'assetto delle obbligazioni del presente programma negoziale, le parti assumono sin d'ora l'impegno a rideterminare il contenuto della convenzione in considerazione della portata della sopravvenienza normativa e/o regolamentare.

Art. 9 Spese

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131/1986. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del DPR n. 642/1972.
2. Tuttavia, tutte le spese per la redazione della presente Convenzione, le eventuali spese di registrazione, ove quest'ultima si renda necessaria, faranno carico al Comune, ad Agenzia e a SETA in parti uguali.

Art.10 Legge applicabile e controversie

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente Convenzione.
3. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo in via bonaria le eventuali controversie saranno deferite all'Autorità territorialmente competente.

Art. 11 Ulteriori previsioni

1. La presente Convenzione e le pattuizioni in essa contenute non potranno essere soggette a modifiche, variazioni, soppressioni, se non per atto scritto espressamente approvato e sottoscritto dalle Parti.
2. La nullità di una o più disposizioni contenute nella presente Convenzione non comporterà la nullità della stessa nella sua interezza.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti nell'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del D.lgs. 196/2003 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il

Comune di Reggio Emilia

Agenzia Mobilità S.r.l.

SETA S.p.A.

Il Dirigente

Amministratore Unico

Amministratore Delegato

.....

.....

.....